

# PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI AI SENSI DELLA L.R. 39/05 - L. 244/07 – PIER mar.08

(vedi anche Delibera R.T. n. 235 del 31.03.2008 - interpretativa)  
(vedi anche D.Lvo n.115 del 30/05/2008 art.11)

## Solare termico (solo produzione di calore)

E' considerata attività libera per la quale è sufficiente solo una comunicazione scritta al Comune l'installazione di pannelli solari termici fino a 20 metri quadrati; fino a 200 metri quadrato nel settore florovivaistico; indipendentemente dalla potenza quando i pannelli sono integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto. Per impianti solari termici da 20 a 100 metri quadrati è sufficiente presentare la denuncia di inizio attività (Dia) al comune.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Sviluppo fino a 20 metri quadrati nei casi specificati dal PIER <b>(1)</b>	Attività libera (art. 17 LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Nel settore florovivaistico sviluppo fino a 200 metri quadrati, nei casi specificati dal Pier <b>(1)</b>	Attività libera (art. 17 LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Sviluppo da 20 a 100 metri quadrati nei casi specificati dal Pier <b>(1)</b>	DIA (art. 16 L.R.39/2005)	Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
Altri	Permesso di costruzione, salvo ulteriori semplificazioni decise dal Comune	Richiesta del Permesso al Comune

**(1)** Per questi casi il Pier richiede che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione.

In assenza di tale condizione si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

**(2)** Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie:

- che i moduli siano integrati o parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo; esclude quindi i moduli su tetto senza alcuna integrazione;

- che non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

In assenza di tali condizioni si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella.

## Impianti fotovoltaici (produzione di energia elettrica)

La realizzazione di impianti fotovoltaici è semplificata al massimo dalla legislazione vigente: è infatti sufficiente una comunicazione scritta al Comune per installare determinati impianti di potenza nominale fino a 5 kW (cosiddetta "attività libera" ai sensi dell'art. 17 LR 39/2005), e per realizzare impianti "integrati" o "aderenti" per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza ("attività libera" ai sensi dell'art. 17 LR 39/2005 e del Dlgs 115/2008).

Per impianti fotovoltaici di potenza nominale da 5 a 200 kW è necessario presentare la DIA al Comune, mentre per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW bisogna fare istanza alla Provincia ed attendere la relativa autorizzazione unica provinciale.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (art. 17 LR 39/2005 e Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Potenza nominale fino a 5 kW se realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier <b>(2)</b>	Attività libera (art. 17 LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Regione ed Enti locali, realizzati tenuto conto delle condizioni fissate dal Pier <b>(2)</b>	Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Potenza fino a 1 MW se di proprietà di Aziende Sanitarie, realizzati con l'assenso del Comune <b>(2)</b>	Attività libera (Art.17 L.R.39/2005)	Richiesta preventiva assenso al Comune
Potenza nominale fino a 200 kW	DIA (art. 16 LR 39/2005)	Presentazione della DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
Potenza nominale superiore a 200 kW fino a 1 MW	Autorizzazione unica provinciale (art. 11 L.R.39/2005) senza VIA (art. 27 L. 99/2009)	Istanza alla Provincia
Potenza superiore a 1 MW	Autorizzazione unica provinciale (art. 11 L.R.39/2005) con verifica di Via	Per l'autorizzazione istanza alla Provincia

**Attenzione:** per effetto della L. 99/2009 il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l'impianto.